



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (valutazione ambientale strategica);


VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni recante "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte seconda, Titolo II del predetto decreto;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"; ed in particolare l'art. 15, comma 1, lettera f) che modifica l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248", che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e che richiede ad ogni Stato membro di tradurre le proprie politiche nazionali



per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in un Programma Nazionale che comprende l'inventario di tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale, nonché tutte le relative fasi di gestione degli stessi, dalla generazione allo smaltimento;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 recante "Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi";

CONSIDERATO che il predetto decreto aggiorna ed integra alcune importanti norme in materia di gestione e di stoccaggio di rifiuti radioattivi e recepisce le indicazioni comunitarie in merito all'elaborazione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e all'istituzione di una nuova autorità di regolamentazione competente nel campo della sicurezza nucleare e della protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti denominato Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN);

VISTA l'istanza di l'avvio della procedura di consultazione sul Rapporto Preliminare ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni relativa alla proposta del "Programma Nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi", presentata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento unitamente al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica e Nucleare, entrambe in qualità di Autorità Proponente, con nota prot. 4190/RIN del 18 marzo 2016 acquisita con prot. DVA n.7607 del 18 marzo 2016;

CONSIDERATO che il "Programma Nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi" è ricompreso fra le tipologie di piani di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni sottoposti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto alla procedura di VAS in sede statale;

VISTO l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., che individua nel Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorità competente all'emissione del parere motivato di VAS in sede statale, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali;

VISTA la documentazione trasmessa dall'Autorità Proponente a corredo dell'istanza di l'avvio della procedura di consultazione sul Rapporto Preliminare del 18 marzo 2016;

CONSIDERATO che con nota prot. DVA n. 8595 del 31 marzo 2016 la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha evidenziato all'Autorità Proponente la necessità di integrare l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale;

PRESO ATTO che l'Autorità Proponente con nota pec del 22 aprile 2016 acquisita con prot. DVA n. 11128 del 26 aprile 2016, ha trasmesso il Rapporto Preliminare (RP), a tutti i soggetti competenti in materia ambientale individuati ed integrati, dando formalmente avvio alla consultazione sul Rapporto Preliminare e fissando a 30 gg. la scadenza per l'invio delle osservazioni;



transfrontaliera agli Stati limitrofi, quali: Austria, Confederazione Elvetica, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, e Svezia nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e così come indicato all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

PRESO ATTO che la Repubblica di Austria con nota acquisita con prot. DVA n. 22948 del 6 ottobre 2017, la Repubblica di Francia con nota acquisita con prot. DVA n. 21453 del 19 settembre 2017, la Confederazione Svizzera con nota acquisita con prot. DVA n. 20305 del 11 settembre 2017, l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania con nota acquisita con prot. DVA n. 19932 del 6 settembre 2017, hanno trasmesso le osservazioni transfrontaliere sul Programma;

PRESO ATTO che a conclusione della consultazione pubblica, sono pervenute osservazioni espresse ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni che sono state considerate in sede di istruttoria tecnica e di cui si è tenuto conto nel parere reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS;

CONSIDERATO che tutte le osservazioni nazionali e transfrontaliere pervenute sono state analizzate e controdedotte ai fini dell'espressione del presente parere nel documento "Allegato I - Osservazioni", parte integrante del parere n. 2577 del 12/12/2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS;

CONSIDERATO che il Programma Nazionale, come previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, costituisce il quadro nazionale di riferimento per la gestione in sicurezza di tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi soggetti alla giurisdizione nazionale, durante tutte le fasi del ciclo di vita di tali rifiuti, dalla produzione alla loro sistemazione definitiva (smaltimento).

CONSIDERATO altresì che l'obiettivo del Programma Nazionale è quello di descrivere le modalità con cui si intende garantire la gestione in sicurezza del combustibile esaurito e di tutti i rifiuti radioattivi attualmente presenti sul territorio nazionale, nonché di quelli che verranno prodotti nell'intero arco temporale di riferimento del programma vigente;

CONSIDERATO inoltre che l'iter di formazione del Programma Nazionale è disciplinato dall'art. 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il quale dispone che:

- il Programma Nazionale venga definito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti il Ministro della salute, la Conferenza unificata e l'autorità di regolamentazione competente (comma 1);
- il Programma Nazionale venga sottoposto ogni 3 anni ad una valutazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita l'autorità di regolamentazione competente. A seguito di tale valutazione, ove ne ricorrano le condizioni, il Programma Nazionale dovrà essere aggiornato con nuovo decreto, secondo la procedura di cui al comma 1 (comma 2);



PRESO ATTO che a conclusione della consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, sono pervenute osservazioni espresse ai sensi dell'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del parere della Commissione per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2092 del 27 maggio 2016 relativo alla consultazione sul Rapporto Preliminare sulla proposta del "Programma Nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi";

VISTA la nota prot. 10311/GAB del 10 maggio 2016, acquisita con prot. DVA n. 12797 del 11 maggio 2016, nella quale veniva rappresentata l'urgenza di definire la fase di *scoping* entro il 30 maggio 2016 e la procedura di VAS entro 90 gg. dalla data di deposito della successiva documentazione;

CONSIDERATO che in data 27 maggio 2016 la Commissione per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha espresso il parere n. 2092 relativamente alla consultazione sul Rapporto Preliminare sulla proposta del "Programma Nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi", trasmesso all'Autorità Proponente con nota prot. DVA n. 14816 del 1 giugno 2016;

VISTA l'istanza di avvio della procedura di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 13, comma 5, e art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni relativa alla proposta del "Programma Nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi" (di seguito "Programma Nazionale"), presentata dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare unitamente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento, entrambe in qualità di Autorità Proponente, con nota prot. MiSE A00-ENE.U.0015730 del 28 giugno 2017 acquisita con prot. DVA n. 15315 del 28 giugno 2016;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed, in particolare, il Rapporto Ambientale (RA), la Sintesi non Tecnica, e la proposta del Programma Nazionale, ai fini degli adempimenti relativi alla consultazione previsti all'art.14, comma 2, del sopracitato decreto legislativo per la messa a disposizione della documentazione sui siti web dell'Autorità Proponente e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO che in data 15 luglio 2017 l'Autorità Proponente ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 164, l'avviso dell'avvio della fase di consultazione pubblica sulla Valutazione Ambientale Strategica della proposta del "Programma Nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi";

VISTO che, a partire da tale data di pubblicazione, la consultazione ha avuto la durata di 60 giorni, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che con nota prot. DVA n. 13132 del 16 maggio 2016, è stato chiesto al Ministero degli Affari Esteri, di attivare la procedura della consultazione



- il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita l'Autorità di regolamentazione competente, trasmettono alla Commissione Europea il Programma Nazionale entro 30 giorni dalla sua approvazione e informano la stessa Commissione Europea di ogni successiva modifica (comma 3);
- il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare assicurano le necessarie occasioni di effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali, concernenti la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, mediante la pubblicazione sui propri siti web istituzionali dello schema del Programma Nazionale. Assicurano, inoltre, che il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni al riguardo e che, delle stesse, si tenga debitamente conto nella redazione del testo finale del Programma Nazionale (comma 4);

PRESO ATTO che gli obiettivi specifici contenuti nel Programma Nazionale sono:

- attuare il "*decommissioning*" delle installazioni nucleari, fino al rilascio dei siti senza vincoli di natura radiologica e, conseguentemente, trattare e condizionare in sicurezza tutti i rifiuti radioattivi liquidi e solidi in deposito sui siti, al fine di trasformarli in manufatti certificati, temporaneamente stoccati sul sito di produzione, pronti per essere trasferiti al Deposito Nazionale;
- aggiornare l'inventario nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito con periodicità annuale;
- smaltire in sicurezza i rifiuti radioattivi generati in Italia, in via prioritaria, nel territorio nazionale, così come stabilito dalla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011;
- localizzare, costruire ed esercire il Deposito Nazionale destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi generati nel territorio nazionale, provenienti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, quando derivano da attività civili, incluso in un Parco tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, così come specificamente disciplinato dall'articolo 27 del decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 31;
- smaltire nel Deposito Nazionale i rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, quando derivano da attività civili;
- immagazzinare, a titolo provvisorio di lunga durata, nello stesso Deposito Nazionale i rifiuti radioattivi ad alta attività e il combustibile esaurito, provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari, quando derivano da attività civili. Per lo smaltimento di questi ultimi, la soluzione che, attualmente a livello internazionale, raccoglie il maggior consenso degli specialisti è quella dello smaltimento in formazioni geologiche. Nel caso italiano, considerato che la quantità di rifiuti radioattivi ad alta attività (incluso il combustibile esaurito) da smaltire è modesta, la soluzione della realizzazione di un deposito geologico nel territorio nazionale è apparsa sovradimensionata, oltre che economicamente non percorribile. Pertanto, durante il periodo transitorio di permanenza dei rifiuti radioattivi ad alta attività nel Deposito nazionale, sarà individuata la più idonea soluzione di smaltimento degli stessi in un deposito geologico, tenendo conto anche delle opportunità offerte nel quadro dei possibili accordi internazionali che potranno concretizzarsi nel corso del suddetto periodo;
- trasportare all'estero il combustibile nucleare esaurito generato dall'esercizio delle centrali nucleari di potenza dismesse, ancora presente sul territorio nazionale, per essere sottoposto a trattamento e riprocessamento, ai sensi di specifiche direttive/accordi governativi, fatti salvi i casi particolari per i quali comunque si assicura la gestione coerente con i succitati principi



della direttiva 2011/70/Euratom. All'esito del trattamento, ricondurre in Italia i rifiuti radioattivi derivanti dagli specifici contratti/accordi di riprocessamento del combustibile nucleare esaurito;


- garantire il rispetto degli impegni tra la Repubblica italiana e la Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom) sulla gestione dei rifiuti radioattivi nel sito del Centro Comune di Ricerca ubicato nel Comune di Ispra (VA);
- realizzare un programma per attività di ricerca e sviluppo esclusivamente finalizzato alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in linea con i contenuti del Programma Nazionale;
- attuare prioritariamente, per il raggiungimento dei precedenti obiettivi, una corretta, obiettiva e puntuale informazione, al fine di garantire trasparenza ed effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

CONSIDERATO che l'attuazione del Programma Nazionale si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- classificazione dei rifiuti radioattivi (decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2015) ;
- prosecuzione delle attività di "*decommissioning*" degli impianti nucleari, nel rispetto delle tempistiche indicate nei decreti autorizzativi;
- completamento delle attività di trasferimento all'estero del combustibile esaurito ai fini del suo riprocessamento;
- localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico;
- conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito presso il Deposito Nazionale;
- aggiornamento su base annuale dell'inventario nazionale dei rifiuti radioattivi;

CONSIDERATO che, al fine di perseguire il suo ampio scopo, il Programma Nazionale prende in considerazione strategie e linee d'azione specifiche quali:

TEMA	STRATEGIE DEL PN	LINEE D'AZIONE DEL PN
Gestione dei rifiuti radioattivi	" <i>Decommissioning</i> " (Settore energetico)	Trattamento Condizionamento
	Sistema Integrato (Settore non energetico)	Stoccaggio Smaltimento
	Ricerca nucleare (Settore non energetico)	
Gestione del combustibile esaurito	" <i>Decommissioning</i> " (Settore energetico)	Trattamento Stoccaggio Smaltimento
	Ricerca nucleare (Settore non energetico)	



CONSIDERATO che, relativamente alle strategie di gestione dei rifiuti radioattivi prodotti dal comparto energetico, in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, "Attuazione della direttiva 96/92 CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", Enel SpA ha costituito Sogin SpA - Società Gestione Impianti Nucleari, alla quale con decorrenza 1 novembre 1999 sono stati conferiti tutti i beni ed i rapporti necessari per garantire lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e la chiusura del ciclo del combustibile nucleare;

CONSIDERATO che, relativamente alle strategie di gestione dei rifiuti radioattivi di pertinenza del Servizio Integrato (comparto non energetico), il Servizio Integrato (S.I.) garantisce una raccolta capillare ed uniforme dei rifiuti radioattivi generati da diversi produttori, del comparto non energetico, presenti sul territorio nazionale. Il conferimento viene fatto a fronte di contratti stipulati con uno degli operatori del S.I. predisposto ed autorizzato alla raccolta dei rifiuti;

CONSIDERATO che, relativamente alle strategie di gestione del combustibile esaurito, l'attività propedeutica alle operazioni più complesse di "decommissioning" è la rimozione dall'impianto del combustibile nucleare esaurito mediante il suo invio all'impianto di riprocessamento oppure mediante la sua messa in stoccaggio a secco. Il riprocessamento del combustibile permette di separare le materie riutilizzabili dai rifiuti finali e di condizionare questi ultimi in una forma che ne riduce considerevolmente il volume e ne garantisce la conservazione in sicurezza nel lungo periodo durante il loro decadimento radioattivo. Tale processo permette di ridurre il volume dei rifiuti a più elevata radioattività al 5% del volume originario del combustibile;

CONSIDERATO che l'intera gestione dei rifiuti radioattivi, si articola tipicamente in cinque fasi: caratterizzazione, trattamento, condizionamento, stoccaggio e sistemazione definitiva (smaltimento). Con il condizionamento si mira a dare ai rifiuti una forma stabile, idonea all'eventuale trasporto e, successivamente, allo stoccaggio e alla sistemazione definitiva. In generale il condizionamento avviene con la cementazione. I rifiuti condizionati sono quindi pronti per lo stoccaggio (sistemazione temporanea in sicurezza) o per lo smaltimento (sistemazione definitiva). Queste fasi finali sono strettamente legate alla classificazione del rifiuto: i rifiuti a vita media molto breve vengono stoccati temporaneamente e poi smaltiti come rifiuti convenzionali, in quanto non più classificabili quali radioattivi; i rifiuti ad attività molto bassa, quelli di bassa attività e una parte di quelli a media attività possono essere sistemati definitivamente in un deposito di superficie, come il Deposito Nazionale che verrà realizzato in Italia; una parte dei rifiuti a media attività (lunga vita), quelli di alta attività e il combustibile esaurito, possono essere stoccati temporaneamente (50 anni) in un deposito centralizzato, ma per la loro sistemazione definitiva la soluzione di riferimento è un deposito geologico, da realizzare autonomamente o in collaborazione con altri Paesi;

CONSIDERATO che la maggior parte del combustibile utilizzato dall'Italia per produrre elettricità all'interno delle centrali nucleari è stato inviato all'estero (Francia e Regno Unito) e dovrà rientrare in Italia in conformità alla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011 che prevede che lo smaltimento dei rifiuti avvenga nello Stato in cui siano stati prodotti e a carico di chi li ha generati;




CONSIDERATO altresì che una piccola parte del combustibile esaurito, presente presso il Deposito Avogadro S.r.l., è ancora in attesa del trasferimento all'estero per il riprocessamento e un'ulteriore quota (uranio-torio) è attualmente custodita nell'impianto Itrec di Rotondella (Matera);

TENUTO CONTO che tutto il combustibile esaurito italiano, riprocessato e non, verrà stoccato in sicurezza nella zona temporanea di lungo periodo (50 anni) del Deposito Nazionale e, successivamente, trasferito in un deposito geologico per la sua sistemazione definitiva. Attualmente le strutture che in Italia ospitano piscine contenenti combustibile esaurito sono l'Impianto di Trattamento e Rifabbricazione Elementi di Combustibile (Itrec), il Deposito Avogadro S.r.l. ed il CCR di Ispra (Varese);

CONSIDERATO che la responsabilità per l'attuazione del Programma Nazionale è affidata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dello Sviluppo Economico, i quali, nell'ambito delle proprie competenze, definiscono i contenuti e le tappe e svolgono le attività di indirizzo e di autorizzazione nei confronti dei principali operatori nazionali - avvalendosi del parere tecnico ed indipendente dell'ISIN (del Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell'Ispra nelle more dell'istituzione dell'ISIN) - e monitorando i progressi compiuti. La responsabilità primaria sulla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi rimane in capo ai titolari delle licenze;

PRESO ATTO che i contenuti del Programma Nazionale, indicati nell'art. 8 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, sono:

- obiettivi generali della politica nazionale riguardante la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- tappe più significative e chiari limiti temporali per l'attuazione di tali tappe alla luce degli obiettivi primari del Programma Nazionale;
- inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nonché stime delle quantità future, comprese quelle provenienti da impianti disattivati, in cui si indichi chiaramente l'ubicazione e la quantità dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, conformemente alla classificazione dei rifiuti radioattivi;
- progetti o piani e soluzioni tecniche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento, ivi incluso il Deposito Nazionale;
- progetti e/o piani per la fase post-chiusura della vita di un impianto di smaltimento, compreso il periodo in cui sono mantenuti opportuni controlli e i mezzi da impiegare per conservare la conoscenza riguardo all'impianto nel lungo periodo;
- attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione necessarie al fine di mettere in atto soluzioni per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- responsabilità per l'attuazione del Programma Nazionale e gli indicatori chiave di prestazione per monitorare i progressi compiuti per l'attuazione;
- valutazione dei costi del Programma Nazionale e delle premesse nonché ipotesi alla base di tale valutazione, che devono includere un profilo temporale;
- il regime o i regimi di finanziamento in vigore;
- politica o procedura in materia di trasparenza di cui all'articolo 58-quater del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- eventuali accordi conclusi con uno Stato membro o un Paese terzo sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, compreso l'uso di impianti di smaltimento;



CONSIDERATO che, relativamente all'analisi di coerenza esterna è stata verificata la coerenza tra gli obiettivi del Programma Nazionale e gli obiettivi ed i criteri di protezione ambientale individuati attraverso la disamina della normativa pertinente e degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale. L'analisi di coerenza esterna è stata strutturata in due diverse tappe:

- verticale: coerenza tra gli obiettivi del Programma Nazionale e gli obiettivi/principi di protezione ambientale derivanti dalla normativa pertinente a livello sovranazionale e nazionale;
- orizzontale: coerenza tra obiettivi del Programma Nazionale con gli obiettivi/principi di protezione ambientale definiti nell'ambito della pianificazione a livello territoriale, in relazione alle aree di interesse (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia);

VALUTATO che, relativamente all'analisi di coerenza esterna "verticale" gli obiettivi del Programma Nazionale risultano, in linea generale, direttamente coerenti con le norme di settore e con quelle riguardanti la gestione dei rifiuti convenzionali e della valutazione ambientale, mentre per alcuni obiettivi si è riscontrata una coerenza indiretta con le principali norme riguardanti le componenti Aria, Acqua, Rumore, Biodiversità, Beni culturali e Paesaggistici. Relativamente all'analisi di coerenza esterna "orizzontale" non sono emerse incoerenze tra obiettivi del Programma Nazionale e gli obiettivi di Piani e Programmi territorialmente pertinenti delle regioni prese in considerazione;

VALUTATO che, relativamente all'analisi di coerenza interna, i risultati dell'analisi svolta mostrano una sostanziale coerenza tra le azioni e gli obiettivi del Programma Nazionale sia per il comparto energetico, la cui gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito è stabilita dalla strategia di "decommissioning" delle Centrali nucleari e degli impianti del ciclo del combustibile, sia per il comparto non energetico, per il quale la strategia di gestione dei rifiuti si attua attraverso modalità definite nell'ambito del Servizio Integrato;

CONSIDERATO che, relativamente alla caratterizzazione ambientale dell'ambito di influenza potenziale, sono state individuate le componenti ambientali potenzialmente interferite dalle attività di gestione dei rifiuti radioattivi e dal combustibile esaurito. Per le componenti ambientali potenzialmente interferite dalle attività svolte presso i siti (Centrale di Trino, Centrale di Caorso, Centrale di Latina, Centrale del Garigliano, Comprensorio Nucleare Saluggia, Impianto di Bosco Marengo, CR Enea Casaccia, Impianto Itrec di Rotondella) ove potrebbero risentirsi eventuali effetti conseguenti alle azioni del Programma Nazionale, sono stati forniti gli elementi utili a definire un quadro del contesto ambientale attuale che potesse rappresentare la base per la valutazione ed il successivo monitoraggio delle eventuali interferenze generate dall'attuazione del Programma Nazionale stesso. Relativamente all'esercizio del Deposito Nazionale, non essendo ad oggi possibile conoscere il luogo fisico dove verrà realizzato, la caratterizzazione del contesto ambientale non è stata fornita;

CONSIDERATO il sistema di monitoraggio ambientale del Programma Nazionale ed in particolare:

- i criteri adottati per il monitoraggio ed il controllo degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del Programma Nazionale, il set di indicatori utilizzati, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la



- periodicità di redazione del rapporto di monitoraggio contenente i risultati della valutazione degli impatti e delle eventuali misure correttive da adottare;
- la capacità di assicurare il controllo sugli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del Programma Nazionale e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e da adottare le opportune misure correttive;
 - le attività di monitoraggio suddivise in:
 - a. monitoraggio del contesto ambientale, finalizzato all'analisi dell'evoluzione del contesto ambientale di riferimento, definito secondo i criteri riportati nel cap. 7;
 - b. monitoraggio del Programma Nazionale, finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi propri del Programma Nazionale e del grado di attuazione delle relative linee di azione;
 - c. monitoraggio ambientale del Programma Nazionale, allo scopo di seguire e valutare il contributo del programma all'evoluzione del contesto ambientale e al perseguimento degli obiettivi generali di protezione ambientale;
 - il sistema degli indicatori suddivisi in indicatori di processo, indicatori di contributo e indicatori di contesto;

TENUTO CONTO che i dati relativi agli indicatori di processo e di contributo saranno forniti con periodicità annuale dai Gestori degli Impianti, mentre quelli di contesto saranno reperiti, sempre con periodicità annuale, dalle fonti istituzionali. Al fine di divulgare gli esiti delle attività di monitoraggio verranno redatti rapporti di monitoraggio periodici, che, in considerazione della natura e dei contenuti del Programma Nazionale e della sua evoluzione temporale, potranno essere articolati in un rapporto completo, con cadenza triennale;

PRESO ATTO che il processo di localizzazione del Deposito Nazionale è disciplinato dall'art. 27 del decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, il quale comprende l'applicazione di criteri tecnico-scientifici (indicati da Ispra nella Guida Tecnica n. 29, emessa nel 2014) e conformi alle linee-guida internazionali indicate dalla International Atomic Energy Agency (Iaea), nonché forme di decisione partecipate da parte delle Regioni ed Enti locali. La Sogin S.p.A. ha redatto la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (Cnapi), applicando le richieste formulate nella successiva verifica di Ispra, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico ed è ora in attesa del nulla-osta alla pubblicazione della stessa Cnapi, del Progetto Preliminare e della documentazione connessa, richiesta dal decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 31;

VALUTATO pertanto che:

- la proposta di Programma Nazionale non comprende il processo di localizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico, e quindi tutte le osservazioni/pareri riportate nell' "Allegato I - Osservazioni" del parere n. 2577 del 12 dicembre 2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS che, direttamente ed indirettamente riguardano tale aspetto, non sono state prese in considerazione nella presente procedura;
- la fase relativa alla localizzazione del Deposito Nazionale costituisce parte integrante delle tappe significative del Programma Nazionale (Cap. 3 del Programma Nazionale), che sarà dunque sottoposta a specifica procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante :



1. il parere n. 2577 del 12 dicembre 2017 della Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, costituito da n. 81 pagine;
2. l' Allegato I – Osservazioni nazionali e transfrontaliere- che fa parte integrante del parere n. 2577, predisposto tenendo in debito conto tutte le osservazioni pervenute, costituito da n. 183 pagine;
3. il parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 3241 del 2 febbraio 2018, costituito da 74 pagine;

PRESO ATTO che con nota prot. 13852 del 8 giugno 2018, acquisita con prot. DVA n. 13416 del 11 giugno 2018, il Gabinetto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, ha restituito il decreto di parere motivato relativo alla procedura in oggetto, non firmato, a seguito della modifica della compagine governativa;

TENUTO CONTO di concludere l'iter di approvazione del citato Programma Nazionale come previsto dalle disposizioni della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, recepite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, entrato in vigore il 10 aprile 2014;

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME

parere di compatibilità ambientale sulla proposta del “Programma Nazionale per la Gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”, sul Rapporto Ambientale e sul Piano di monitoraggio.

Art. 1

(raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)

1. Devono essere attivate azioni mirate per le condizioni di stoccaggio dei rifiuti radioattivi provenienti da attività di bonifica, finalizzate alla protezione della popolazioni residente nei Comuni sedi di impianti nucleari, in analogia a quelle previste per i depositi da tempo monitorati e per i quali le modalità di gestione sono state definite in maniera puntuale e specifica.
Ambito di applicazione: Rapporto Ambientale - Popolazione e salute umana.
2. Devono essere approfondite la valutazioni degli effetti sulla salute pubblica, sia dal punto di vista analitico che rispetto al sistema degli indicatori di monitoraggio.
Ambito di applicazione: Rapporto Ambientale - Popolazione e salute umana.
3. Deve essere integrato il paragrafo dedicato al monitoraggio della radioattività ambientale con la descrizione della contaminazione dell'acqua di falda superficiale presso il sito di Saluggia, evidenziata da Arpa Piemonte a partire dal 2006.
Ambito di applicazione: Rapporto Ambientale - Popolazione e salute umana.



4. Deve essere integrata la normativa nazionale (decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42), regionale e regolamentare dell'Ente Locale, ai fini della conformità acustica ambientale.
Ambito di applicazione: Rapporto Ambientale - Popolazione e salute umana.
5. Occorre aggiornare la descrizione del Comprensorio nucleare del Centro Ricerca Enea Casaccia, richiamando la Legge Regionale Lazio 3 agosto 2001, n. 18, e gli atti di Pianificazione Acustica del territorio consistenti nella Classificazione Acustica.
Ambito di applicazione: Rapporto Ambientale -Popolazione e salute umana.
6. Deve essere integrata la descrizione della radioprotezione, estendendola soprattutto nei pressi dei siti industriali, in cui i rifiuti sono di fatto inseriti in contesti urbani e/o naturali ed in situazioni di stoccaggio assolutamente provvisorie.
Ambito di applicazione: Rapporto Ambientale - Popolazione e salute umana.
7. Deve essere approfondita la descrizione delle procedure di stoccaggio a secco e della relativa valutazione dei possibili impatti radiologici, sia in condizioni di positivo funzionamento che, soprattutto, in caso di evento incidentale (rischi connessi ad eventuali eventi incidentali).
Ambito di applicazione: Rapporto Ambientale - Popolazione e salute umana.
8. Devono essere integrati i seguenti strumenti a livello comunitario riguardanti l'uso, la protezione ed il consumo del suolo:
- “Comunicazione della commissione al consiglio, al parlamento europeo, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni” COM(2006) 231 definitivo “Strategia tematica per la protezione del suolo”;
 - “Comunicazione della commissione al consiglio, al parlamento europeo, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni” COM(2012) 93 definitivo “Decisione relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura”;
 - “Comunicazione della commissione al consiglio, al parlamento europeo, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni” COM(2012) 46 definitivo, “Attuazione della strategia tematica per la protezione del suolo e attività in corso”;
 - “Documento di lavoro dei servizi della commissione” SWD(2012) 101 definitivo “Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo”.
- Ambito di applicazione: Rapporto Ambientale - Suolo e sottosuolo.
9. Devono essere integrati gli obiettivi e gli indirizzi europei e nazionali in materia di radioattività nelle acque.
Ambito di applicazione: Rapporto Ambientale – Acqua.
10. Si deve aggiornare lo studio meteo-climatico relativo al “CR-Casaccia di Enea”, con i dati della Stazione Meteorologica della base dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle, descrivendo le ricadute al suolo degli effluenti aeriformi e la determinazione dell'entità degli impatti connessi alle attività oggetto di esame, nonché quelli potenzialmente connessi ad eventi incidentali.
Ambito di applicazione: Rapporto Ambientale – Aria e fattori climatici.



11. Si devono descrivere le motivazioni per le quali non è stata definita una formula di scarico, per gli impianti presenti, degli effluenti aeriformi derivanti dalle attività presso il CR-Casaccia di Enea.
Ambito di applicazione: Rapporto Ambientale – Aria e fattori climatici.
12. Si devono approfondire le attività/operazioni previste dal Programma Nazionale che risultano significativamente energivore, in relazione agli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti, nonché in termini di sostenibilità dei costi.
Ambito di applicazione: Rapporto Ambientale – Aria e fattori climatici.
13. Si devono approfondire tutte le tipologie di rifiuti radioattivi (provenienti da attività industriale; Naturally Occurring Radioactive Materials (Norm); a breve emivita di origine sanitaria...), al fine di individuare idonee azioni per la loro gestione.
Ambito di applicazione: Rapporto Ambientale – Rifiuti.
14. Si deve approfondire la descrizione e la valutazione dell'impatto dei rifiuti provenienti da attività industriale, per le situazioni già censite, nelle condizioni attuali di stoccaggio e per le successive modalità di gestione, fino al conferimento al Deposito Nazionale, nonché definire idonei indicatori di monitoraggio.
Ambito di applicazione: Rapporto Ambientale – Rifiuti.
15. Si deve approfondire il tema dei “rifiuti radioattivi provenienti da attività di bonifica”, sia dal punto di vista descrittivo che delle relative valutazioni.
Ambito di applicazione: Rapporto Ambientale – Rifiuti.
16. Occorre integrare i riferimenti al Piano di Emergenza Provinciale 2016 Lombardo, relativo al trasporto di materiale radioattivo e fissile.
Ambito di applicazione: Rapporto Ambientale – Mobilità e Trasporti.
17. Occorre integrare l'analisi delle strategie d'azione del Programma Nazionale con le attività di ricerca, sviluppo dimostrazione per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, così come espressamente previsto dall'art. 8, lett. f, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.
Ambito di applicazione: Coerenza esterna.
18. Occorre integrare l'analisi con gli strumenti di pianificazione e programmazione segnalati dalle Regioni Lombardia (Piano di Emergenza Provinciale 2016) e Puglia (Piano Regionale dei Rifiuti Speciali).
Ambito di applicazione: Coerenza esterna.
19. Occorre approfondire/verificare gli esiti della valutazione dell'analisi di coerenza esterna “orizzontale”, relativa alla localizzazione del Deposito Nazionale, in quanto si ritiene che la coerenza di alcuni obiettivi di tutela con le componenti ambientali suolo, patrimonio forestale oltreché delle fasce fluviali, espressi dal Piano territoriale regionale (Ptr) e dal Piano paesaggistico regionale (Ppr) del Piemonte - laddove evidenziata come “diretta” (colore verde) - è in realtà più correttamente da inquadrare come “indiretta” (e quindi da evidenziare in giallo), come del resto accade per le altre azioni quali lo smaltimento in via definitiva o lo



stoccaggio provvisorio nel Deposito Nazionale delle varie tipologie di rifiuti radioattivi. Se l'obiettivo è finalizzato a consentire il completamento dello smantellamento delle installazioni nucleari, va registrato comunque l'impatto negativo in termini di consumo di suolo e compromissione del paesaggio nelle aree direttamente interessate dal Deposito Nazionale che dovessero ricadere nel territorio regionale.

Ambito di applicazione: Coerenza esterna.

20. Si deve integrare il tema "acque", secondo le disposizioni della Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino), e della Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio del 22 ottobre 2013 che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano

Ambito di applicazione: obiettivi di protezione ambientale.

21. Si devono individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, così come previsti dalla normativa di riferimento, facendo particolare riferimento alla salute pubblica ed agli incidenti rilevanti.

Ambito di applicazione: valutazione degli effetti ambientali.

22. Si deve approfondire la valutazione dei possibili effetti derivanti dall'attuazione del Programma Nazionale sui siti detentori di rifiuti radioattivi o sorgenti dismesse, specificando le motivazioni che escludono a priori una possibile interferenza negativa del Programma Nazionale, descritti come effetto ambientale "assente", "non significativo" e "positivo".

Ambito di applicazione: valutazione degli effetti ambientali.

23. Occorre identificare e valutare i potenziali impatti ambientali, sociali ed economici, derivanti dalla presenza, nel medesimo ambito territoriale, di più programmi/piani di rilievo (ad es. le attività di estrazione di idrocarburi).

Ambito di applicazione: impatti cumulativi.

24. Occorre prevedere misure per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione Programma Nazionale.


Ambito di applicazione: misure di mitigazione.

25. Occorre integrare l'analisi degli impatti, singoli e cumulativi, legati alle ripercussioni dovute ad eventuali ritardi delle azioni previste, con particolare riferimento alla realizzazione del Deposito Nazionale.

Ambito di applicazione: possibili alternative.

26. Si deve integrare l'analisi con la strategia del "brown field", ossia della trasformazione degli attuali siti nucleari in depositi di se stessi, rispetto alla realizzazione del Deposito Nazionale.

Ambito di applicazione: possibili alternative.



27. Si devono valutare le possibili strategie alternative tenendo conto del rischio ad esse associato (non solo naturale: idrogeologico, sismico, ecc., ma anche di tipo terroristico e bellico) e della sua durata nel tempo.
Ambito di applicazione: valutazione degli effetti ambientali.
28. Si deve redigere un piano di monitoraggio ambientale, così come disposto dall'art. 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., che definisca i soggetti responsabili, le fonti finanziarie e le soglie critiche rispetto alle quali attivare modifiche al Programma Nazionale.
Ambito di applicazione: Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).
29. Occorre integrare gli indicatori di contesto proposti nel Rapporto Ambientale, al fine di:
- associare all'obiettivo di protezione ambientale "miglioramento della qualità dei corpi idrici" (idoneo per misurare il regime pluviometrico - mm di pioggia - e la portata del corpo idrico recettore), ulteriori indicatori capaci di misurare anche lo stato di qualità dello stesso;
 - associare al tema ambientale "biodiversità", indicatori capaci di misurare gli effetti sulle "aree tutelate" e prevedere eventuali misure di mitigazione;
 - individuare indicatori capaci di misurare i potenziali rischi di percolamento di liquidi radioattivi da rifiuti solidi;
 - individuare indicatori utili ai fini del monitoraggio dello stato qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
 - occorre misurare l'eventuale presenza di beni paesaggistici di tipo puntuale (singoli edifici, alberi monumentali etc.) associando, inoltre, come unità di misura, l'estensione in superficie ai beni areali ed il numero ai beni di tipo puntuale eventualmente riscontrati. Relativamente alla Regione Piemonte, sarebbe altresì opportuno valutarne lo "stato di conservazione", anche facendo riferimento agli indicatori proposti dal Piano di Monitoraggio del Piano paesaggistico regionale della Regione Piemonte, adottato con delibera di giunta regionale n. 20-1442 del 18/05/2015.
Ambito di applicazione: Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).
30. Occorre integrare gli indicatori di processo proposti nel Rapporto Ambientale, al fine di misurare i volumi realizzati/smantellati in area assoggettata a vincolo paesaggistico, anziché di quello proposto ("numero" di strutture demolite al procedere del "decommissioning").
Ambito di applicazione: Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).
31. Occorre integrare gli indicatori di contributo proposti nel Rapporto Ambientale, al fine di misurare l'incremento/decremento di superficie vincolata a scopo paesaggistico presente nell'ambito monitorato occupata da nuove edificazioni, ovvero l'estensione di tali superfici interessate dalla realizzazione di interventi mitigativi.
Ambito di applicazione: Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).
32. Si deve specificare con quale cadenza temporale saranno misurati gli indicatori di contributo e di contesto: portata scarichi, temperatura, umidità relativa, pressione, velocità e direzione del vento, concentrazione dei radionuclidi, rateo di dose alpha-beta-gamma, portata corpo idrico recettore.
Ambito di applicazione: Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).



33. Si deve specificare la frequenza del monitoraggio dei valori radiologici degli scarichi liquidi e aeriformi.
Ambito di applicazione: Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).
34. Si deve specificare i riferimenti ai dettagli analitici e temporali del deposito temporaneo: tipologia, parametri e frequenza delle analisi chimiche e radiochimiche sulle varie matrici.
Ambito di applicazione: Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).
35. Occorre prevedere, per ciascun indicatore, una scheda tecnica di descrizione, contenente le relative modalità di calcolo e la fonte dei dati, oltre all'indicatore delle relative risorse, ruoli e responsabilità, e di fissare per ciascun indicatore valori obiettivo di riferimento o valori soglia, rispetto ai quali confrontare i risultati del monitoraggio e di conseguenza reindirizzare se necessario il PN.
Ambito di applicazione: Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).
36. Relativamente agli aspetti di geologia e idrogeologia ambientale del territorio del sito di Enea Casaccia, si deve considerare la nuova cartografia idrogeologica in scala 1:50.000 di Roma Capitale, ai fini del monitoraggio delle matrici ambientali che potrebbero rappresentare il bersaglio di eventuali dilavamenti imprevisti da parte di acque meteoriche e superficiali (suolo, sottosuolo, acque di falda ed acque superficiali).
Ambito di applicazione: Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).
37. Occorre dettagliare le misure correttive, utili a garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, da attuare in caso di impatti significativi imprevisti.
Ambito di applicazione: Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).
38. Nel caso in cui il Deposito Nazionale fosse localizzato a ridosso dei confini nazionali, le attività di monitoraggio dovranno essere coordinate anche con gli stati confinanti.
Ambito di applicazione: Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).
39. Si devono considerare gli esiti dei Piani di Monitoraggio Ambientale degli impianti esistenti e già autorizzati degli Impianti Cemex a Saluggia e Wot- Sicomor a Trino.
Ambito di applicazione: Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).
40. Occorre integrare le informazioni relative agli esiti della procedura VIA nazionale esperita per il sito Itrec e le risultanze del relativo piano di monitoraggio ambientale.
Ambito di applicazione: Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).
41. Si deve rappresentare lo stato attuale dell'ambiente e la valutazione degli effetti delle singole azioni, considerando tutte le componenti ambientali e territoriali ritenute pertinenti. Ad esempio: salute umana (esposizione all'inquinamento), aria e clima (qualità dell'aria - emissioni - caratteristiche climatiche), acqua (qualità dei corpi idrici - risorse idriche e usi sostenibili), suolo (uso del territorio, qualità del suolo, contaminazione suoli e bonifiche), biodiversità e aree naturali protette, paesaggio e beni culturali, rifiuti, energia, rischi (rischio naturale - rischio antropogenico), agenti fisici.
Ambito di applicazione: Valutazione di Impatto Ambientale.



42. Si deve estendere l'analisi delle componenti ambientali all'intero territorio regionale della Regione che ospiterà il Deposito Nazionale e le altre attività previste dal Programma Nazionale.
Ambito di applicazione: Valutazione di Impatto Ambientale.
43. Occorre estendere l'analisi degli effetti ambientali effettuata per le attività di "decommissioning" degli impianti nucleari e sul trattamento e stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, alle attività di smantellamento degli impianti esistenti.
Ambito di applicazione: Valutazione di Impatto Ambientale.
44. Si deve effettuare una appropriata analisi dei trasporti, dalla quale si evidenzino le direttrici di trasporto ed i relativi rischi ambientali connessi.
Ambito di applicazione: Valutazione di Impatto Ambientale.
45. Occorre approfondire il tema trasporti relativo alla fase attuale di "decommissioning" dei siti, con particolare riferimento ai numerosi trasporti di rifiuti prevedibili in entrata dall'impianto della Nucleco, ai fini del trattamento e condizionamento.
Ambito di applicazione: Valutazione di Impatto Ambientale.
46. Occorre approfondire il tema dei trasporti già in essere dai siti nucleari di origine verso il Centro della Casaccia (Roma) per attività di gestione e trattamento dei rifiuti e ritorno. Analogamente si ritiene da approfondire la programmazione e la gestione dei trasporti per il rientro del combustibile riprocessato dall'estero.
Ambito di applicazione: Valutazione di Impatto Ambientale.
47. Devono essere valutati i potenziali impatti sulla componente Paesaggio e definite le opportune misure di mitigazione, in linea con gli indirizzi fissati dalla normativa di riferimento (Piano Territoriale Paesistico Regionale di appartenenza).
Ambito di applicazione: Valutazione di Impatto Ambientale.
48. Si devono considerare tutti i dati disponibili relativi agli aspetti della pericolosità geologica dei Distretti Idrografici competenti e della Regione Molise (Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, Microzonazioni sismiche, Piani Paesaggistici, etc.), ai fini della scelta localizzativa del DN.
Ambito di applicazione: Valutazione di Impatto Ambientale.
49. Relativamente agli aspetti idrogeologici, si deve tenere in considerazione la vulnerabilità degli acquiferi, le aree di ricarica, le zone di protezione e tutte le limitazioni ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) e del Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise.
Ambito di applicazione: Valutazione di Impatto Ambientale.
50. Occorre porre particolare attenzione alla definizione del fondo radioattivo naturale dell'area di interesse, a seguito della definizione delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito Nazionale.
Ambito di applicazione: Valutazione di Impatto Ambientale.



51. Occorre condurre una approfondita indagine epidemiologica che abbia inizio prima della costruzione del Deposito Nazionale e prosegua durante il suo funzionamento.
Ambito di applicazione: Valutazione di Impatto Ambientale.
52. Si deve integrare il sistema di indicatori al fine di misurare gli effetti connessi alle fasi di trasporto che, rispetto alle attività proprie del Programma Nazionale, possono essere qualificati "indiretti" ma che, al pari di quelli "diretti", impattano sulle componenti ambientali e devono, pertanto, essere tenuti in conto (emissioni gas ad effetto serra e di inquinanti atmosferici dovuti al trasporto di rifiuti, rapporto tra consumo energetico e km percorsi o consumo energetico per unità di carico trasportata).
Ambito di applicazione: Valutazione di Impatto Ambientale.
53. Si devono recepire i commenti formulati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito alla fase preliminare di consultazione (Novembre 2016) per ottenere l'autorizzazione al programma di smantellamento dell'impianto nucleare di ricerca Essor.
Ambito di applicazione: Valutazione di Impatto Ambientale.
54. Si devono recepire gli esiti dell'analisi e gli esiti della Valutazione Ambientale dei siti evidenziati da Arpa Lombardia già in fase di scoping, nella sezione relativa alla gestione del rifiuto radioattivo.
Ambito di applicazione: Valutazione di Impatto Ambientale.
55. Si deve redigere uno studio di incidenza ambientale, redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., il quale dovrà essere esteso, oltre che al DN, a tutte le altre attività previste dal PN.
Ambito di applicazione: Valutazione di Incidenza Ambientale.
56. L'Autorità Procedente, deve inoltre considerare le osservazioni/pareri, anche di carattere ambientale non presenti nel sopra quadro prescrittivo, riportate nell'"Allegato I - Osservazioni", parte integrante del Parere della Commissione.
Ambito di applicazione: Valutazione di Incidenza Ambientale.

Art. 2

(raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali)

1. Vanno considerate tutte le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dall'allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio (Servizio II e Servizio V) e dagli Uffici territoriali dell'allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ricomprese nel parere dell'allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 3241 del 2 febbraio 2018, che costituisce parte integrante del presente decreto, in particolare quanto espresso da pag. 36 a pag. 74, e che fa parte integrante del presente atto, anche ai fini dei successivi adempimenti.
Ambito di applicazione: Beni Archeologici e Paesaggio.




Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. Prima dell'approvazione del Programma Nazionale, si dovranno tenere conto di tutte le osservazioni, condizioni, raccomandazioni e suggerimenti contenuti nel presente decreto, nonché di quelle puntualmente riportate nel parere dell'allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
2. La Dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. dovrà indicare dettagliatamente in che modo le osservazioni, condizioni e raccomandazioni sopra riportate sono state considerate nel Programma.
3. Dopo l'approvazione del Programma Nazionale si dovrà provvedere alla sua pubblicazione in relazione a quanto previsto dall'art. 16 e 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.
4. L'Autorità Proponente provvederà a inviare su supporto informatico, la documentazione di cui all'art 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., al fine della pubblicazione sui siti web delle autorità interessate dalla procedura di VAS.
5. Il presente decreto di parere motivato è reso disponibile, unitamente ai pareri resi dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

